

Progetto Strategico Regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0”.
CUP F28I22000650006 - SURF 21046BP000000003 - CIG9716469BDD

Procedura per l’affidamento della fornitura di arredi, attrezzature e servizi connessi per l’allestimento degli spazi per gli Sportelli Informativi di progetto e gli spazi di Coworking di Città della Scienza.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

1. Premessa

La Regione Campania con l’adozione della L.R. n. 22/2016 “Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0” ha delineato il quadro strategico e le linee di azioni per promuovere “la trasmissione delle competenze in materia digitale, l’attrazione di nuovi investimenti e i processi di reindustrializzazione, nonché la valorizzazione della competitività d’impresa e l’innovazione delle imprese manifatturiere e artigiane del territorio campano”.

Il Progetto Strategico Regionale “**Manifattur@ Campania: Industria 4.0**” in linea con la L.R. n. 22/2016, la Programmazione Unitaria 2014/2020 e con gli indirizzi della programmazione delle politiche di coesione per il periodo 2021-2027, in un’ottica di complementarità con quanto già realizzato, è un programma a regia regionale organico di medio e lungo periodo per la promozione dei processi innovativi nei settori strategici dell’economia campana teso a:

- promuovere l’adozione delle tecnologie digitali;
- sostenere azioni di orientamento e formazione in ambito Industria 4.0;
- sviluppare azioni di divulgazione, comunicazione e promozione di contenuti attinenti alle tematiche di sviluppo di Industria 4.0 in Campania;
- sviluppare competenze integrate in tema di manifattura digitale, innovazione e tecnologie digitali;
- promuovere nuovi mercati per l’innovazione;
- sostenere la creazione di una rete tra i diversi soggetti che operano in Campania a supporto dell’adozione delle tecnologie digitali;
- sostenere la creazione e lo sviluppo di nuova imprenditorialità operante nei settori ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico;
- sperimentare nuovi percorsi per promuovere l’innovazione diffusa e aperta.

In base a quanto stabilito dalla citata DGR n. 307/2021, il progetto è a titolarità della Regione Campania, la quale attribuisce l’incarico ad un soggetto attuatore, selezionato e qualificato – quale Fondazione IdIS - per la realizzazione delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi strategici regionali in ambito Industria 4.0 (Transizione 4.0).

2. Oggetto del contratto da affidare.

Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali relative alla procedura indetta dalla Fondazione IdIS - Città della Scienza per l’affidamento della fornitura di arredi, attrezzature e servizi connessi, occorrenti per l’allestimento degli spazi per gli Sportelli Informativi di progetto e gli spazi di Coworking, da attivare presso

i locali denominati “Modulo 23” e primo piano degli edifici “C2” e C3” di Città della Scienza.

La fornitura include:

- trasporto, consegna delle forniture presso la sede di Città della Scienza;
- movimentazione e ricollocazione di arredi preesistenti;
- montaggio e installazione di arredi e attrezzature, incluse opere di cablaggio, passaggio cavi, fornitura e posa in opera di canaline, collegamento di apparecchiature alla rete elettrica;
- produzione e allestimento di stampe grafiche ed interventi di decorazione murale;
- asporto e smaltimento di imballaggi degli elementi forniti, rimozione dei materiali di risulta e loro trasporto a rifiuto, pulizia dei locali al termine della posa in opera;
- garanzia, anche a fini di sostituzione dei prodotti viziati o comunque non conformi alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, per 24 (ventiquattro) mesi dall’emissione del certificato di verifica di conformità.

Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali della fornitura sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e negli elaborati grafici allegati.

L’importo complessivo massimo della fornitura è previsto in €. 78.000,00 oltre Iva.

Tale importo è comprensivo dei costi della fornitura, trasporto, montaggio e collaudo dei beni forniti e di tutti i servizi connessi e comprende tutti gli oneri e rischi a carico della impresa affidataria per l’esecuzione a perfetta regola d’arte della fornitura e del relativo montaggio.

3. Caratteristiche e requisiti della fornitura

Le prescrizioni tecniche indicate nel Capitolato Tecnico e negli elaborati progettuali costituiscono il livello minimo richiesto da rispettare, da intendersi come l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali, qualitative, tipologiche e prestazionali minime che caratterizzano i prodotti e gli allestimenti.

Le Imprese potranno presentare soluzioni differenti purché di qualità e prestazioni superiori rispetto allo standard minimo richiesto.

La fornitura è, pertanto, da intendersi comprensiva, senza ulteriori oneri a carico del Committente, degli eventuali miglioramenti e delle previsioni aggiuntive e/o migliorative contenuti nell’offerta tecnica.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori, anche se non espressamente menzionati nella documentazione di gara, in modo da garantire la funzionalità, l’efficienza e la sicurezza degli arredi forniti e installati e l’idoneità alle funzioni richieste.

Tutti gli arredi dovranno essere installati e posizionati secondo la distribuzione specificata negli elaborati grafici. Si intende incluso il sollevamento al piano di tutti i materiali, da eseguirsi con idonee modalità e mezzi.

La distribuzione degli arredi è da considerarsi di carattere indicativo e, pertanto, suscettibile di modifiche e aggiustamenti dettati sia da esigenze organizzative sia da variazioni che potrebbero essere introdotte nel corso dell’esecuzione.

In ogni caso, le eventuali modifiche della distribuzione planimetrica della fornitura non potranno costituire in alcun modo titolo per la richiesta di ulteriori compensi o rimborsi per eventuali maggiori oneri.

4. Sicurezza dei prodotti

In generale, tutti i prodotti forniti e installati dovranno rispettare le norme nazionali ed internazionali di riferimento. Gli arredi, i materiali, le attrezzature dovranno essere pienamente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di criteri ambientali minimi, sicurezza e antincendio e alle leggi, norme e/o direttive di prodotto applicabili anche se non esplicitamente menzionata e/o richiamata nei documenti di gara.

Arredi e materiali forniti devono essere omologati e certificati in base alla classe di resistenza al fuoco prevista dalla vigente normativa in relazione al relativo uso e funzione. Vernici e coloranti atossici devono essere testati e/o certificati con esito positivo sulla sicurezza, la resistenza e la tossicità in laboratori accreditati.

A tale proposito è necessario che gli elementi della fornitura, ove previsto, siano garantiti sulla base delle certificazioni prodotte da apposito laboratorio autorizzato.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle più recenti norme tecniche del settore in vigore.

L'Impresa deve in ogni caso garantire a Città della Scienza che l'intero allestimento risponderà - per forniture e materiali impiegati, tecniche e soluzioni di montaggio e installazione - alla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e prevenzioni incendi, sollevando, dunque, Città della Scienza stessa da eventuali relative responsabilità.

In relazione a quest'ultimo aspetto, l'operatore economico dovrà produrre in sede di Offerta un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiara che gli arredi e complementi di arredo di tipo standard proposti posseggono tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità previste dalle norme vigenti di riferimento. Le certificazioni e dichiarazioni di conformità richieste dovranno essere presentate dall'Affidatario in fase di esecuzione della fornitura.

5. Consegna delle forniture e tempi di ultimazione.

La fornitura e l'installazione in opera di tutti gli arredi e dei complementi dovrà essere ultimata **entro 45 giorni naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione del contratto o di emissione della lettera di conferma d'ordine o tassativamente entro il minor tempo previsto dall'offerta presentata in sede di gara dall'operatore economico risultato affidatario.

A fronte di eventuali ritardi, verranno applicate le penali di cui al presente capitolato.

Le attività di consegna e installazione si intendono comprensive di ogni relativo onere e costo compresi quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna, montaggio, necessari allacciamenti alle reti, asporto e ritiro degli imballaggi, pulizia finale, istruzioni all'uso.

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna”, sottoscritto da incaricati di entrambe le parti, nel quale dovranno essere riportati almeno il luogo e la data dell’avvenuta consegna, la descrizione e la quantità della merce consegnata. L’ Affidatario dovrà curare con personale proprio la sorveglianza dei luoghi durante le fasi di installazione degli arredi, compreso quanto contenuto e/o depositato.

Tutti gli eventuali materiali a perdere, imballaggi etc., dovranno essere rimossi dall’Impresa a cui competono gli oneri relativi al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti a norma di legge.

6. Project Management

L’Affidatario dovrà fornire un numero di telefono e un indirizzo mail sempre attivi durante il normale orario lavorativo e sarà tenuto a nominare, prima della sottoscrizione del contratto, un proprio Coordinatore unico, in possesso di adeguate competenze tecniche e capacità organizzative, che avrà il ruolo di coordinatore delle attività e delle risorse impiegate e di referente nei rapporti con il Committente.

Tale figura dovrà garantire la conformità e la qualità complessiva della fornitura e della messa in opera e disporre di ampia autonomia e capacità tali da incidere significativamente in relazione alla gestione e programmazione delle attività e alla risoluzione di eventuali criticità e problematiche che dovessero presentarsi.

La Fondazione Idis si avvarrà, a sua volta, di un Direttore, all’uopo nominato, con funzione di direzione operativa e controllo che avrà, tra gli altri, il compito di vigilare sulla conformità e regolarità delle attività in corso di svolgimento. A tal fine, il Direttore avrà facoltà di compiere in qualsiasi momento i controlli e le verifiche ritenute opportune e, se necessario, di intervenire nei confronti dell’Affidatario con disposizioni e provvedimenti atti a ristabilire i livelli di qualità esigibili e a garantire la conformità, tecnica, prestazionale e qualitativa degli allestimenti o di migliorarne la funzionalità.

I beni che palesino difetti di costruzione o di funzionamento saranno contestati e l’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione entro i tempi indicati dal Direttore.

Ai suddetti referenti delle due parti sarà devoluta la gestione operativa e formale del contratto e spetterà la sottoscrizione di tutte le comunicazioni rilevanti ai fini contrattuali.

7. Verifiche di conformità

A ultimazione degli allestimenti, saranno effettuate le verifiche finalizzate ad accertarne la conformità e la sussistenza di tutti i requisiti tecnici, estetici, qualitativi e funzionali prescritti e offerti.

Resta espressamente inteso che in corso di collaudo il Direttore dell’esecuzione potrà chiedere di far eseguire tutte le verifiche che riterrà opportune.

Saranno rifiutate le forniture che, all’atto della verifica, risultassero difettose, non rispondenti, per caratteristiche, alle prescrizioni tecniche di capitolato o ai prodotti offerti o, per altre ragioni, inaccettabili.

Il collaudo verrà svolto in contraddittorio e potrà essere effettuato anche in più fasi, purché si proceda ad un collaudo finale che, opportunamente verbalizzato e sottoscritto da entrambe le parti, in caso di esito positivo varrà come data di accettazione della fornitura.

L'accertamento della regolarità della fornitura non esonera l'impresa da eventuali vizi occulti e responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente.

Nell'eventualità che si palesassero difformità e/o difetti in fase di verifica, l'Impresa dovrà provvedere a effettuare le integrazioni o sostituzioni necessarie a garantire l'eliminazione delle irregolarità riscontrate, senza oneri per il Committente, entro un termine di tempo congruo, fissato nel verbale, pena l'applicabilità delle penali previste.

Qualora anche il secondo collaudo abbia esito nuovamente negativo, l'intera fornitura potrà essere rifiutata dalla Fondazione Idis che, fermo restando l'applicazione delle penali avrà altresì la facoltà di chiedere il risarcimento di tutti i danni e di risolvere il contratto.

Tutte le attività di collaudo dovranno concludersi con la stesura di un "Verbale di Collaudo".

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo del collaudo, e non prima, la data del relativo verbale sarà considerata quale data di accettazione della fornitura.

8. Garanzia

Il fornitore dovrà garantire la perfetta funzionalità e posa degli arredi e delle attrezzature, e conseguentemente fornire gratuitamente il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo pari a 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di avvenuta attestazione di regolare collaudo.

La garanzia è da intendersi comprensiva di mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, comprese eventuali parti di ricambio e/o la sostituzione.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura del tempo;
- uso improprio e/o manomissione degli arredi
- cause di forza maggiore.

Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità dei beni devono essere effettuati entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di richiesta d'intervento, e dovrà essere garantito il ripristino o la sostituzione del bene entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di intervento, a meno di differenti indicazioni formalmente disposte dal Committente.

Qualora, trascorso il citato termine, L'Affidatario non abbia adempiuto al suo obbligo, la Fondazione potrà applicare una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,20% dell'importo della fornitura riservandosi, inoltre, il diritto di far eseguire da altre ditte le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'Affidatario.



9. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, del D. Lgs. 50/2016.

Al ricorrere delle condizioni, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle forniture fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.

In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata approvata dal Committente.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, ove il Committente lo valuti opportuno, l'obbligo per l'Affidatario, a ripristinare quanto previsto dal progetto.

10. Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

- Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione.
- L'Affidatario dovrà eseguire la fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie all'adempimento a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali, in conformità alle modalità e alle prescrizioni tecniche espressamente individuate nel Capitolato Tecnico e secondo le proposte migliorative dell'offerta eventualmente presentate in sede di gara.
- L'Affidatario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
- È a carico dell'Affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette al servizio e dei terzi, dandone al Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti.
- Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

- Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, restandone sollevati il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti di Fondazione Idis e di terzi.
- Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto, impegnandosi a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Oltre a quanto esplicitamente pronunciato nel presente Capitolato, sono comunque a carico dell'Affidatario tutti gli obblighi e gli oneri necessari al completamento della fornitura, pertanto, l'enunciazione degli obblighi e oneri a suo carico che si fa nei documenti della procedura, non è esaustiva. Quindi, ove si rendesse necessario da parte dell'Affidatario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti ma necessari per l'espletamento generale degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico completo dell'Affidatario.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

11. Cauzione

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale definitivo, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, salva la riduzione dell'importo della garanzia in caso di possesso dei requisiti previsti.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

12. Corrispettivi

Il corrispettivo offerto dall'Impresa si riferisce all'esecuzione della Fornitura complessivamente intesa, comprensivo dei costi di tutti i servizi connessi e di tutti i costi e spese correlati all'esecuzione contrattuale. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dal Committente per la prestazione. Ivi compresi gli oneri di natura amministrativa, fiscale previdenziale.

L'importo di aggiudicazione è da ritenersi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che l'Impresa non abbia considerato.

La Fondazione Idis provvederà al pagamento del corrispettivo economico entro 60 giorni dalla data di emissione della fornitura, previa attestazione di conformità.

Preventivamente, l'Impresa dovrà fornire copia del Documento Unico di regolarità Contributiva.

Il pagamento del corrispettivo sarà in ogni caso subordinato al previo benessere del RUP e vincolato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni affidate.

L'impresa emetterà le relative fatture in forma elettronica intestate a:

Fondazione Idis - Città della Scienza - Via Coroglio, 104 - 80124 Napoli. P. Iva 05969960631.

In fattura dovranno essere riportati il CUP F28I22000650006 e il CIG 9716469BDD

13. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Committente il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

14. Penali.

Il Committente avrà diritto di ricorrere all'applicazione di penali sia nei casi di singole difformità e inadempienze contrattuali sia in conseguenza di ritardi inerenti a tutte le attività contrattualmente previste, tranne che nei casi comprovabili di forza maggiore. Nel caso d'inadempienze, difformità o ritardi, il Committente farà pervenire all'Affidatario, per iscritto, le contestazioni riscontrate e le eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro il termine di tempo, ragionevolmente congruo, stabilito. In tali evenienze, l'Affidatario potrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano valutate negativamente dal Committente ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali.

In caso di singole difformità o inadempienze riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, forniture difformi, per ciascuna difformità o inadempienza è applicabile una penale compresa, in funzione della gravità e delle potenziali conseguenze derivanti dall'inadempienza riscontrata, compresa tra lo 0,2% e lo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale.



In caso di ritardi, potranno essere applicate le seguenti penali da calcolare sull'ammontare netto contrattuale:

Parametro	Penale
Ultimazione della fornitura	0,5% da calcolarsi sull'importo contrattuale complessivo per ogni giorno solare di ritardo
Mancata sostituzione dei prodotti difformi nei termini stabiliti dai verbali di consegna o di collaudo	0,2% da calcolarsi sull'importo contrattuale complessivo per ogni giorno solare di ritardo
Ritardi per presa in carico e/o risoluzione dei prodotti in garanzia.	0,2% da calcolarsi sull'importo contrattuale complessivo per ogni giorno solare di ritardo

In ogni caso, se l'Affidatario non provvederà, entro dieci giorni dalla contestazione, a eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio e ferma restando l'applicabilità delle penali, la Fondazione Idis avrà la facoltà di recedere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta.

L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale. In tale evenienza, la Fondazione Idis potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l'Impresa prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Fondazione Idis a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e a rifondere l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

La Fondazione Idis, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, di cui agli obblighi contrattuali, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Affidatario riconosce alla Fondazione Idis il diritto di applicare le penali secondo le modalità sopra espresse.

15. Risoluzione.

Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi

inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

In tal caso Il Committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che Il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con PEC., nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- perdita dei requisiti morali dell’Affidatario;
- gravi o reiterate inadempienze o irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni; gravi difformità e carenza o frode nelle forniture;

In caso di risoluzione del contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

16. Subappalto

Il subappalto sarà consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’eventuale subappalto dovrà essere previamente autorizzato da parte Committente.

A tal fine, all’atto dell’offerta l’operatore economico indicherà le prestazioni che intende subappaltare e dimostrerà l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione. In caso di mancata indicazione in sede di offerta, non sarà ammesso il subappalto. L’Affidatario resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione delle opere e/o delle forniture oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Committente da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

L’affidamento della Fornitura da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

17. Personale dell’Affidatario e osservanza delle condizioni di lavoro e delle norme antinfortunistiche

È fatto obbligo all’Impresa di osservare il d.lgs. 81/2008, nonché tutta la normativa vigente applicabile.

Il personale a qualsiasi titolo impiegato dall’Impresa nello svolgimento delle attività connesse agli adempimenti contrattuali sarà inteso facente capo all’Impresa stessa, sotto la propria esclusiva responsabilità, e dovrà essere in regola con tutta la normativa vigente in materia di lavoro con l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali e quanto altro previsto per il settore di appartenenza.

L'Impresa si obbliga all'osservanza scrupolosa di tutte le norme in vigore relative a sicurezza, prevenzione, assicurazione, per infortuni, igiene sul lavoro e malattie professionali, esonerando la Fondazione Idis da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto, e comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione delle norme sopra richiamate.

Le attività dovranno essere affidate a personale esperto e qualificato, professionalmente idoneo alle mansioni di volta in volta assegnate, in grado di agire con conoscenze, capacità e abilità adeguate a compiere in piena sicurezza ed efficacia i compiti affidati, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, munito dei dispositivi di protezione individuale previsti per le prestazioni da svolgere.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

18. Responsabilità dell'Affidatario e tutela contro azioni di terzi

L'Affidatario assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che lo stesso possa arrecare nell'ambito delle prestazioni contrattuali. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti di Fondazione Idis e di terzi.

E' a carico dell'Affidatario, pertanto, il risarcimento degli eventuali danni a persone o cose arrecati in funzione delle attività affidate.

19. Recesso

Il Committente potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento dello stesso, intervengano circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipulazione del contratto e ne rendano impossibile o inammissibile la sua conduzione a termine. In tali ipotesi saranno riconosciute all'Affidatario le spese sostenute e/o impegnate fino alla data di comunicazione del recesso. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all'art.109 del D.lgs. n. 50/2016.

20. Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Committente e l'Affidatario saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Le parti convengono di determinare fin d'ora la competenza del Foro di Napoli.

Firmato*

Il Responsabile Unico del Procedimento

Prof. Riccardo Villari

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93